REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI DISPOSITIVI DIGITALI ACQUISTATI NELL'AMBITO DEL D.M. 6 MARZO 2026, N. 38

Approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 200 del 30.10.2026

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione in comodato d'uso gratuito al personale della scuola dei tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici acquistati nell'ambito del progetto finanziato dal **D.M. 6 marzo 2026, n. 38**, a valere sul Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020.
2. La concessione dei beni è finalizzata a favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali nello svolgimento delle attività istituzionali e professionali del personale della scuola, con particolare riferimento alle esigenze di servizio, alle attività didattiche, organizzative, amministrative e formative.
3. I beni concessi in comodato rimangono di proprietà dell'Istituzione scolastica e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle connesse all'attività professionale e istituzionale.

Art. 2 – Beni oggetto di comodato

1. Possono essere concessi in comodato d'uso, nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali del progetto, n. 9 PC portatili HP EliteBook 8 G1i di nuova generazione.
2. L'elenco dei beni disponibili, con indicazione della relativa tipologia e quantità, è predisposto dal Dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA.
3. Ogni bene è identificato mediante apposito numero di inventario o altro codice identificativo e viene consegnato corredato, ove previsto, degli accessori e della documentazione tecnica disponibile.

Art. 3 – Beneficiari

1. Possono presentare richiesta di concessione in comodato d'uso i dipendenti dell'Istituzione scolastica appartenenti al personale docente e ATA, in servizio presso la scuola alla data di pubblicazione dell'avviso.
2. La concessione è subordinata alla sussistenza di una concreta esigenza di servizio e all'utilità del bene per lo svolgimento delle mansioni istituzionali.
3. Il possesso dei requisiti deve sussistere alla data di scadenza prevista dall'avviso interno.
4. In considerazione della natura delle risorse utilizzate per l'acquisto, la concessione non costituisce un diritto soggettivo del dipendente, ma è subordinata alla disponibilità dei beni e alle finalità del progetto.

Art. 4 – Requisiti di accesso

1. Per poter accedere al comodato d'uso il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

 a) essere in servizio presso l'Istituzione scolastica nel ruolo di:
 Dirigente Scolastico
 DSGA
 1° Collaboratore del DS
 2° Collaboratore del DS
 Assistente Amministrativo – Ufficio Alunni

Funzione Strumentale Inclusione
Funzione Strumentale PTOF
Funzione Strumentale Intercultura
Animatore Digitale

b) utilizzare il dispositivo richiesto prevalentemente per esigenze connesse all'attività professionale e istituzionale;

c) richiedere un dispositivo adeguato alle specifiche esigenze professionali indicate nella domanda, ovvero di disporre di un dispositivo non sufficiente sotto il profilo tecnico o funzionale;

d) indicare nella domanda le specifiche attività professionali per le quali si rende necessario il dispositivo;

e) accettare integralmente le condizioni previste dal presente Regolamento e dal contratto individuale di comodato.

Art. 5 – Presentazione delle domande

1. Il personale interessato presenta apposita domanda secondo il modello predisposto dall'Istituzione scolastica.
2. Nella domanda il richiedente dichiara:
 - i propri dati identificativi e di servizio;
 - le esigenze professionali che ne motivano la richiesta;
 - l'eventuale indisponibilità di dispositivi adeguati;
 - l'accettazione del presente Regolamento;
 - l'impegno alla corretta custodia e restituzione del bene.

Art. 6 – Contratto di comodato

1. La concessione del bene è formalizzata mediante sottoscrizione di apposito **contratto individuale di comodato d'uso gratuito**.
2. Il contratto deve contenere almeno:
 - identificazione del bene;
 - numero di inventario o codice identificativo;
 - stato di conservazione del bene alla consegna;
 - eventuali accessori;
 - durata del comodato;
 - obblighi del comodatario;
 - modalità di restituzione;
 - responsabilità per danneggiamento, smarrimento o sottrazione;
 - cause di risoluzione o revoca del comodato.
3. La consegna del dispositivo è attestata mediante apposito verbale sottoscritto dal comodatario.

Art. 7 – Durata del comodato

1. Il comodato ha durata determinata e, di norma, coincide con il periodo stabilito dall'avviso e dal contratto individuale.
2. Il comodato non si rinnova automaticamente.
3. L'eventuale proroga è subordinata alla permanenza delle esigenze di servizio, alla disponibilità del bene e alla compatibilità con i vincoli del progetto e deve essere formalizzata per iscritto.
4. In ogni caso, il bene deve essere restituito entro il termine previsto dal contratto o quando venga meno la condizione che ne ha giustificato l'assegnazione.

Art. 8 – Obblighi del comodatario

1. Il comodatario è tenuto a:
 - custodire diligentemente il bene;
 - utilizzare il dispositivo esclusivamente per finalità connesse al servizio e alle attività istituzionali;
 - non cedere il bene a terzi;
 - non concedere a terzi l'utilizzo del dispositivo, salvo quanto strettamente necessario per le attività istituzionali e nel rispetto delle disposizioni della scuola;
 - non alterare o manomettere l'hardware o il software installato;
 - non installare software non autorizzati che possano compromettere la sicurezza del dispositivo;
 - adottare adeguate misure di sicurezza per proteggere dati e credenziali;
 - segnalare tempestivamente malfunzionamenti, guasti, smarrimenti o sottrazioni;
 - restituire il bene nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso conforme.
2. Il comodatario è responsabile dei danni derivanti da dolo, colpa grave, uso improprio o violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto.

Art. 9 – Sicurezza informatica e protezione dei dati

1. Il comodatario è tenuto a utilizzare il dispositivo nel rispetto delle disposizioni della scuola in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali e utilizzo delle risorse informatiche.
2. Il dispositivo non deve essere utilizzato per attività illecite, per finalità incompatibili con il servizio o per attività che possano compromettere la sicurezza della rete e dei sistemi dell'Istituzione scolastica.
3. Il comodatario è tenuto a proteggere le credenziali di accesso e a non comunicarle a soggetti non autorizzati.
4. Al termine del comodato il dispositivo deve essere restituito secondo le procedure stabilite dalla scuola, che provvederà, ove necessario, alla cancellazione o al ripristino dei dati e delle configurazioni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – Manutenzione e assistenza

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria derivanti dal normale utilizzo del dispositivo sono effettuati secondo le modalità stabilite dall'Istituzione scolastica.
2. Il comodatario non è autorizzato a rivolgersi autonomamente a soggetti esterni per interventi tecnici sul dispositivo, salvo preventiva autorizzazione della scuola.
3. In caso di guasto, il comodatario deve comunicare tempestivamente il problema all'Istituzione scolastica.
4. Qualora il dispositivo non sia riparabile o non sia conveniente procedere alla riparazione, la scuola può disporne la sostituzione, ove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 11 – Smarrimento, sottrazione o danneggiamento

1. In caso di smarrimento o sottrazione, il comodatario deve informare immediatamente l'Istituzione scolastica e, in caso di furto, provvedere alla relativa denuncia alle autorità competenti.
2. In caso di danneggiamento, il comodatario deve comunicare tempestivamente l'accaduto, fornendo ogni informazione utile.
3. L'Istituzione scolastica valuta, sulla base delle circostanze concrete, l'eventuale responsabilità del comodatario.
4. Qualora il danno, la perdita o la sottrazione siano riconducibili a dolo o colpa grave del comodatario, quest'ultimo potrà essere chiamato a rispondere secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal contratto di comodato.

Art. 12 – Restituzione del bene

1. Il dispositivo deve essere restituito:
 - alla scadenza del contratto;
 - in caso di cessazione dal servizio presso l'Istituzione scolastica;
 - in caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione;
 - qualora venga meno l'esigenza di servizio che ne ha determinato la concessione;
 - in caso di revoca del comodato;
 - in ogni altro caso previsto dal contratto.
2. La restituzione è attestata mediante apposito verbale, nel quale vengono indicate le condizioni del bene e degli eventuali accessori.
3. La mancata restituzione senza giustificato motivo costituisce violazione degli obblighi derivanti dal comodato.

Art. 13 – Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata in caso di:
 - utilizzo del bene per finalità estranee al servizio;
 - violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento;
 - cessione del bene a terzi;
 - manomissione del dispositivo;
 - grave negligenza nella custodia;
 - mancata restituzione nei termini;
 - cessazione o modifica dell'esigenza di servizio;
 - sopravvenute esigenze dell'Istituzione scolastica;
 - accertamento di dichiarazioni non veritiere rese nella domanda.
2. In caso di revoca, il comodatario è tenuto a restituire il bene entro il termine indicato dalla scuola.

Art. 14 – Controlli

1. L'Istituzione scolastica può effettuare controlli, anche a campione, sulla corretta assegnazione e utilizzazione dei beni.
2. I controlli sono effettuati nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle garanzie previste per il personale.
3. La scuola può verificare la presenza e lo stato di conservazione dei beni attraverso procedure di inventario e ricognizione.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti nell'ambito della procedura sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del comodato e agli adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione del progetto.
2. Il trattamento avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e della normativa nazionale applicabile.

Art. 16 – Responsabilità dell'Istituzione scolastica

1. L'Istituzione scolastica garantisce la corretta gestione amministrativa e patrimoniale dei beni acquistati nell'ambito del progetto.
2. La scuola non risponde dei danni eventualmente derivanti dall'utilizzo del dispositivo non conforme alle istruzioni, al presente Regolamento o al contratto di comodato.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di comodato, le disposizioni sulla gestione del patrimonio delle istituzioni scolastiche, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, nonché le specifiche disposizioni relative al **D.M. n. 38/2026**, all'Avviso pubblico prot. n. 95450 del 24 aprile 2026 e agli eventuali successivi atti dell'Autorità di gestione.
2. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le disposizioni vincolanti del programma di finanziamento, prevalgono queste ultime.

Art. 18 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della scuola e all'Albo online.
3. Il presente Regolamento costituisce parte integrante degli avvisi e dei contratti di comodato relativi ai beni acquistati nell'ambito del progetto finanziato dal D.M. n. 38/2026.